

ORDINANZA MUNICIPALE

VIETANTE L'USO INDEBITO DI BOMBOLETTE SPRAY E OGGETTI CONTUNDENTI

VIETANTE L'USO DI OGGETTI PIROTECNICI, MORTARETTI E SIMILI

Il municipio di vezia in applicazione dell'art. 192 (LOC)

Richiamati:

- la Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
 - la Legge federale sugli esplosivi del 25 marzo 1977;
 - l'Ordinanza federale sugli esplosivi del 26 marzo 1980;
 - la Legge federale sugli esplosivi del 26 marzo 1980;
 - la Legge cantonale sulla polizia del fuoco del 13 dicembre 1976;
 - la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sugli esplosivi del 17 giugno 1981;
- conformemente alle competenze attribuitegli dagli articoli 107 LOC e 23 del relativo Regolamento di applicazione, (Polizia locale),
emana la seguente ordinanza:

1. E' vietata l'utilizzazione indebita di bombolette spray di qualunque tipo e con qualsiasi prodotto, ai danni di persone, beni pubblici e privati.
2. E' pure vietato l'uso di qualsiasi oggetto contundente, in particolare di manganelli, in plastica o altro materiale, trasformati in modo da provocare danni alle persone o alle cose.
3. E' proibito l'uso di qualsiasi tipo di articolo pirotecnico, mortaretti, petardi o simili.
4. Non possono essere venduti o consegnati a persone minori di 18 anni fuochi d'artificio e ogni altro mezzo contenente polvere detonante.
5. La vendita di fuochi d'artificio è autorizzata dal 15 luglio al 1° agosto.
Il loro uso è ammesso solo in occasione della Festa Nazionale, riservati eventuali divieti emananti a causa di situazioni particolari.
6. Qualsiasi violazione della presente ordinanza sarà perseguita conformemente ai disposti contenuti nell'art. 160 del Regolamento comunale, con l'applicazione di una multa.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Bruno Ongaro

Milko Pastore

Vezia, 24 novembre 2004